



COMUNE DI CASTEGNATO

Provincia di Brescia

Via Trebeschi, 8 – 25045 Castegnato

P.IVA 00841500176

Tel. 030/2146811 – Fax: 030/2140319

<http://www.comunecastegnato.org> – ragioneria@comunecastegnato.org

CONTRATTO DI CONFERIMENTO DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, addì DICIASSETTE del mese di DICEMBRE in Castegnato e nella Residenza Municipale sono comparsi i Signori

- GOZZINI ORNELLA nata a Pontoglio (Bs) il 10/03/1967 nella sua qualità di Responsabile dell'Area Affari Generali del Comune di Castegnato, nominato con decreto sindacale n. 4 del 01.07.2014, domiciliato per la carica presso la sede Municipale Via P. Trebeschi 8, che interviene nel presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta - codice fiscale : 00841500176;
- Aurelio Bizoli, nato a Roe' Volciano il 05/10/1960 residente a Gavardo in Via Fornaci, 9 Presidente della Castegnato Servizi srl, P.I. 02739590988 con sede in Castegnato Via Cavour, 3/5 il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Società che rappresenta

Di comune accordo le parti summenzionate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano, col mio consenso, all'assistenza di testimoni.

PREMESSO

- Il contratto di servizio per la gestione dei servizi affidati a Castegnato Servizi Srl è scaduto il 31 dicembre 2013 e si ritiene opportuno procedere ad un nuovo contratto per il periodo dal 01 gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;
- Che per la gestione della farmacia comunale vige un contratto di servizio apposito approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 27 del 14/06/2011 e con scadenza 31/12/2016;

Si rende necessario procedere ad approvare un nuovo contratto di servizio che riguarda specificatamente l'organizzazione di Franciacorta in Bianco, ma che nelle parti generali è valido anche per la gestione della farmacia comunale;

Il Comune di Castegnato, di seguito denominato "Comune" e la Castegnato Servizi srl, di seguito denominata "Società" o "Gestore", stipulano e convengono quanto segue:

Art. 1 – Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto di servizio, di seguito denominato per brevità "Contratto".

Art. 2 – Durata

1. Il contratto ha validità dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2016 ed alla sua scadenza si rinnoverà eventualmente per ulteriori 12 mesi, eccezion fatta per

l'intervenuto diverso avviso del Comune da comunicarsi al Gestore almeno 3 mesi prima della scadenza. Ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità il Contratto sarà sottoposto ad una verifica complessiva tra parti, con ampia possibilità di apportare modifiche fino alla scadenza contrattuale.

Art. 3 – Oggetto

1. Il contratto disciplina la gestione di Franciacorta in Bianco – rassegna regionale del settore lattiero caseario che si svolge annualmente di norma nel corso del mese di ottobre.
2. Per quanto riguarda la farmacia comunale, si fa riferimento all'accordo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 14/06/2011.
3. Il Comune affida al Gestore lo svolgimento dei servizi di cui sopra.
4. Il Gestore, direttamente o avvalendosi di soggetti terzi in possesso di adeguate capacità tecnico-produttive, organizza e coordina la gestione dei servizi e le attività ad essi connesse.

Art. 4 – Compiti del gestore

1. La Società ha la diretta ed esclusiva responsabilità della corretta gestione dei servizi, garantendo i necessari standard quali-quantitativi previsti dalle norme di settore, nel rispetto dei vari capitolati d'appalto e/o convenzioni in essere.
2. Per le attività e le prestazioni di gestione, per gli oneri generali, per ogni altra prestazione, nessuna esclusa del presente affidamento previsto a suo carico, alla Società sono riconosciuti dagli utenti gli importi stabiliti per i diversi servizi.

Art. 5 – Compiti del Comune

1. Il Comune è e rimane proprietario esclusivo, con le limitazioni dipendenti dall'affidamento alla Società, delle strutture, attrezzature e impianti, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. Qualora nel corso del presente contratto taluni impianti e/o attrezzature di proprietà del Comune dovessero risultare, senza colpa della Società, obsolete e/o usurate e/o in ogni caso inutilizzabili per il servizio, la Società provvederà, previo benestare del Comune, alla loro alienazione e/o eliminazione e all'eventuale sostituzione.

Art. 6 – Personale

1. Per la gestione di Franciacorta in Bianco la Società potrà avvalersi di contratti di collaborazione occasionale o coordinata e continuativa, anche ricorrendo a stage con personale appositamente selezionato.
2. Per eventuali altre collaborazioni potrà avvalersi anche dello strumento dei voucher sociali istituiti dall'INPS.
3. Per la gestione del personale della farmacia comunale si rimanda all'apposito contratto citato nelle premesse.

Art. 7 – Locali – Arredi – Attrezzature - Mezzi

1. Il Comune cede in comodato d'uso gratuito per tutta la durata del presente contratto i locali siti in via Cavour 3/5 e tutte le attrezzature e gli arredi in essi contenuti, nello stato di fatto in cui si trovano.
2. Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i locali sono a carico del Comune di Castegnato, mentre quelle relative alle attrezzature e arredi sono a carico della società.
3. Le spese relative alle utenze (riscaldamento, acqua, energia elettrica e telefono) sono a carico del Comune di Castegnato. Le spese per la pulizia dei locali e della tassa rifiuti sono a carico della Società.
4. Le spese per l'assicurazione Responsabilità Civile Verso Terzi e Incendio e Furto restano a carico del Comune di Castegnato.

Art. 8 – Obblighi del Comune

1. Il Comune di Castegnato si obbliga a versare quale corrispettivo per la gestione del servizio suddetto una quota annua di € 15.000,00, da versare entro la fine dell'esercizio finanziario.
2. Il Comune si impegna anche ad erogare eventuali contributi aggiuntivi per progetti particolari o eventi eccezionali preventivamente concordati con la società.
3. Il versamento di cui sopra avverrà solo dopo apposita deliberazione dell'assemblea della società e dietro presentazione della documentazione di volta in volta ritenuta necessaria.

Art. 9 – Obblighi della Società

1. La società si obbliga a presentare il bilancio di previsione (budget) distinto per centri di costo entro la scadenza di approvazione del bilancio di previsione del Comune e comunque entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello a cui si riferisce.
2. La società si obbliga inoltre a presentare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno dell'anno successivo, sempre distinto per centri di costo.

Art. 10 – Controllo analogo

1. Il Comune controllerà che tutti i servizi erogati dalla società Castegnato Servizi Srl corrispondano alle caratteristiche fissate dalle norme di settore ed agli eventuali regolamenti e capitolati di appalto di volta in volta vigenti. Potrà inoltre effettuare i controlli e le verifiche tecniche che riterrà opportune. Allo scopo di esaminare e controllare l'andamento dei servizi ed eventuali problematiche od esigenze ad essi collegate, sarà costituita una Commissione tecnica composta da funzionari del Comune nominati con decreto dal Sindaco pro-tempore.

Art. 11 – Decadenza

1. La decadenza del contratto potrà essere pronunciata dal Comune per i seguenti motivi:
 - a) per reiterate infrazioni delle norme di legge o alle disposizioni del presente atto, semprechè, nonostante le diffide, non si sia positivamente provveduto entro un congruo termine;
 - b) per ogni altra grave inadempienza della Società alle obbligazioni assunte con il presente contratto e agli obblighi stabiliti dalla legge.
2. Il Comune, in relazione alle eventuali inadempienze riscontrate, notificherà alla Società una diffida ad intervenire entro un congruo termine, trascorso il quale senza che la stessa abbia provveduto, potrà emettere la determinazione di decadenza. In questo caso la Società, dovrà effettuare la consegna al Comune, ovvero ad altro esercente, di tutto quanto occorra per non interrompere l'erogazione dei servizi. Il gestore uscente resta in ogni caso obbligato a proseguire il servizio, fino a che la gestione non sia assunta da un nuovo esercente e ciò per un periodo non superiore a dodici mesi.

Art. 12 Disposizioni finali

1. La Società è esonerata dalla prestazione di garanzia mediante polizza fideiussoria trattandosi di società di capitali di proprietà del Comune di Castegnato, socio unico.
2. Di comune accordo tra le parti, non si procede con la registrazione del presente contratto.
3. Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge è vietata la cessione in tutto od in parte del presente contratto.

Per il Comune di Castegnato
GOZZINI dott.ssa ORNELLA

Per Castegnato Servizi Srl
Dott. AURELIO BIZIOLI